



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

U-AZ/16

Circ. n. 657/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Laureati in Architettura secondo il previgente ordinamento – titoli di accesso all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’albo degli Ingegneri – **circolare del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21/12/2015** – impossibilità di accesso all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli Ingegneri per i possessori del diploma di laurea in Architettura - considerazioni

---

Con la presente si trasmette in allegato la **circolare prot. n. 0023591 del 21/12/2015** del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, **del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)**, a firma del Capo Dipartimento, indirizzata “ai Rettori degli Atenei sedi degli esami di Stato per gli Ingegneri” e p.c. al CNI.

In essa viene definitivamente fissato un punto fermo in tema di possibilità di accesso dei laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento all’albo degli Ingegneri, per il tramite del superamento del relativo esame di Stato, **negando che ciò possa avvenire.**

L’intervento chiarificatore in questione, come riporta la stessa nota, era stato sollecitato direttamente al Ministro Giannini e al Capo Dipartimento del MIUR dal Presidente del Consiglio Nazionale Ing. Zambrano, in una serie di incontri istituzionali, a seguito delle segnalazioni e richieste di intervento giunte da alcuni Ordini territoriali.

Il problema, come noto, - e come riportato nelle circolari del Consiglio Nazionale sul tema - era sorto per effetto della lettura che alcuni attori istituzionali avevano effettuato della **nota-circolare** della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio VI, **del MIUR, prot. 2100 del 6 giugno 2012**, intitolata *“Esami di Stato - equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali”*.

In essa era espressamente riportato che: *“Si esprime l'avviso che tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quali previsti dal DPR 328/2001 come validi per l'accesso a specifiche professioni, possano essere ritenuti idonei anche per l'ammissione agli esami di Stato”*<sup>1</sup>.

Sulla base di tale (inopinato) pronunciamento alcune Università hanno successivamente proceduto ad ammettere laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento (titolo di studio ricompreso nel decreto ministeriale 9 luglio 2009) **a sostenere l'esame di Stato per la professione di Ingegnere**, propedeutico all'iscrizione al relativo albo di Categoria.

Per effetto del combinato disposto della nota ministeriale del 2012 e del via-libera delle Università ad effettuare il corrispondente esame di abilitazione, i Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri si sono quindi trovati di fronte, negli ultimi anni, - con non poco stupore e perplessità - domande di iscrizione all'albo da parte di possessori di laurea in Architettura secondo il vecchio ordinamento, ovvero un titolo di studio formalmente non ricompreso nell'elencazione dei titoli accademici (rectius: delle classi di laurea specialistica o magistrale) *che danno accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli Ingegneri, ai sensi dell'art.47 del DPR 5 giugno 2001 n.328.*

In realtà, ad una attenta analisi, il contenuto della circolare ministeriale, secondo cui le equipollenze previste ad altri scopi dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 devono essere considerate valide anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato non è condivisibile.

Da un lato, infatti, essa tralascia di considerare che le equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge, non potendo essere estese in via analogica; dall'altro, la nota della Direzione Generale per l'Università del 2012 omette di tenere in dovuto conto la *rubrica* e il contenuto del **DM 9**

<sup>1</sup> La stessa circolare ministeriale si premurava di precisare che quello fornito era un mero “orientamento” e che si voleva con ciò far fronte a *“una mole notevole di contenzioso che ha avuto esiti diversi a seconda dei TAR aditi”*.

**luglio 2009**, che **espressamente riferisce le equipollenze** indicate (compresa quella tra la laurea in Architettura e la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile) **“ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” e non anche ai (diversi) fini dell’ammissione agli esami di abilitazione professionale**<sup>2</sup>.

Per la critica puntuale ed argomentata ai contenuti della nota prot. n.2100 del 6/06/2012 si rimanda comunque al parere *pro veritate* del Prof. Avv. Giovanni Leone, allegato alla **circolare CNI 9/07/2015 n.557**.

\*\*\*

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale e dei margini di intervento consentiti, al fine di agevolare l’attività degli Ordini degli Ingegneri destinatari di istanze di iscrizione da parte di soggetti laureati in Architettura secondo il previgente ordinamento, aveva quindi :

- 1) trasmesso a tutti gli Ordini territoriali la citata circolare CNI n.557/2015, comprensiva di indicazioni e suggerimenti sulla problematica ;
- 2) nel corso di **un incontro** sollecitato per approfondire le tematiche di interesse della Categoria, **avvenuto in data 2 dicembre 2015**, richiesto personalmente al Ministro dell’Istruzione e dell’Università, Prof. Stefania Giannini, di intervenire sulla delicata questione, fornendo la corretta interpretazione della normativa de quo.

Il Consiglio Nazionale aveva pertanto domandato al Ministro - dato che l’attestazione di avvenuto superamento dell’esame di Stato da parte di un Ateneo appare atto vincolante nei confronti dei Consigli degli Ordini territorialmente competenti, in presenza di una domanda di iscrizione all’albo - di riconsiderare *“al più alto livello”* la questione, ***“adottando un pronunciamento che prenda il posto della nota datata 6/06/2012 e fornisca corrette indicazioni alle Università, affinché sia adottato, da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, un comportamento uniforme e conforme alle leggi di settore”***<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 2 aprile 2012 n.367 ; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 27 luglio 2011 n.210) si era espressa negando la possibilità di una interpretazione estensiva delle previsioni regolamentari contenute nel DM 9 luglio 2009 (*“le norme che stabiliscono l’equipollenza dei titoli di studio hanno carattere eccezionale, cosicché deve escludersi la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica”*).

<sup>3</sup> *“Quanto sopra si rende necessario”* – scriveva il CNI a pag.24, nel documento intitolato *“Formazione e accesso all’albo degli Ingegneri – Problematiche e prospettive”*, consegnato nel corso dell’incontro del 2 dicembre 2015 con il Ministro presso la sede del MIUR – *“anche e soprattutto al fine di evitare*

\*\*\*

Adesso, la nota circolare datata 21 dicembre 2015, intitolata “Chiarimenti sui titoli di accesso all’esame di Stato per la sez. A dell’albo degli Ingegneri”, a firma del Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini, venendo incontro alle richieste del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, **fornisce** una volta per tutte la **“corretta interpretazione da dare alla nota prot. 2100 del 6 giugno 2012”** del MIUR.

Dapprima il Capo Dipartimento ricorda che, *“nel caso specifico”*, la lettura della tabella allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (operata *“nelle more della revisione del DPR n.328/2001”*) non può prescindere dai titoli di studio indicati nel DPR n.328.

E il DPR 5 giugno 2001 n.328, all’art.47, - prosegue la nota - prevede come titolo valido per l’ammissione all’esame di Stato per la sezione A dell’albo degli Ingegneri la classe di laurea specialistica 4/S – Architettura e Ingegneria edile, “mentre non si menziona il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Architettura”.

Inoltre, lo stesso Ministero, nella nota interpretativa prot. 2126 del 28/05/2002, aveva precisato, in via generale, che *“le lauree che nell’ambito del previgente ordinamento non consentivano l’accesso agli esami di Stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso nel DPR 328/2001”*.

La circolare ministeriale termina quindi affermando decisamente che – a completamento di quanto in generale indicato nella nota datata 2012 – **“l’accesso agli esami di Stato per la sez. A dell’albo degli Ingegneri non è possibile per i possessori di laurea in Architettura, ma soltanto a coloro che hanno conseguito un titolo della classe 4/S, ed un titolo ad essa equiparato dell’attuale classe di laurea magistrale LM-4 Architetture e Ingegneria Edile Architettura”** (in allegato).

In seguito alle suindicate precisazioni del MIUR, dunque, **le Università non potranno più ammettere a sostenere l’esame di Stato per accedere all’albo degli Ingegneri i laureati in Architettura del previgente ordinamento.**

Il Consiglio Nazionale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto grazie all’intervento diretto del Ministro Giannini e

---

l’insorgere di antieconomici contenziosi, nonché allo scopo di permettere a tutti i soggetti chiamati in causa (Università, laureati e Ordini professionali) di operare all’interno di un quadro di regole certe e rispettose dei principi dell’ordinamento”.

ringrazia vivamente il Ministro e il Capo Dipartimento del MIUR, Prof. Marco Mancini, per la non comune sensibilità e attenzione dimostrata.

La circolare datata 21 dicembre 2015 pone fine ad una lunga e tormentata vicenda, che ha causato confusione e contrasti interpretativi a tutto danno delle esigenze della giustizia e dei diritti dei laureati e dei professionisti Ingegneri.

Il chiarimento definitivo del Ministero dell'Università, inoltre, conforta e corrobora *a posteriori* l'azione di quei Consigli degli Ordini degli Ingegneri che hanno, nei mesi scorsi, respinto le istanze di iscrizione all'albo da parte di soggetti in possesso del diploma di laurea in Architettura vecchio ordinamento, riconoscendone la legittimità alla luce dei principi generali.

Si tratta, a questo punto, di vigilare perché le Università sedi di esame di Stato per la professione di Ingegnere – destinatarie del provvedimento del MIUR – si adeguino prontamente ai dettami della circolare allegata, *precludendo ai laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento la partecipazione all'esame di Stato per l'accesso all'albo degli Ingegneri.*

E' intenzione del Consiglio Nazionale attivare allo scopo una serie di iniziative per sensibilizzare gli Uffici degli Esami di Stato presso le Università, in collaborazione con gli Ordini provinciali degli Ingegneri.


Nel frattempo, si raccomanda la più ampia diffusione della presente circolare e della nota-circolare del Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca del MIUR, prot. n.23591 del 21/12/2015, nel proprio ambito territoriale; pronunciamento che può, senza timore di smentita, essere qualificato come un successo degli sforzi e del lavoro delle rappresentanze della Categoria degli Ingegneri.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegratta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO: Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n.23591 del 21/12/2015.